

Circolare informativa – area tributaria

Oggetto: bonus “alberghi”

Recentemente è stato convertito in legge il DL n. 83/2014, c.d. “Decreto Cult-Turismo”. In sede di conversione sono stati apportati una serie di “aggiustamenti” alle predette agevolazioni ed è stato previsto un nuovo credito d’imposta a favore delle imprese di esercizio cinematografico, come di seguito illustrato.

BONUS DIGITALIZZAZIONE TURISTICA

Soggetti beneficiari

I beneficiari del predetto bonus sono individuati oltre che dagli “*esercizi ricettivi singoli o aggregati con servizi extra-ricettivi o ancillari*” anche dalle agenzie di viaggio e tour operator c.d. “incoming” (ovvero che si occupano di portare in Italia turisti dall’estero) per una quota non superiore al 10% delle risorse stanziare ai fini della concessione del bonus pari a € 15 milioni per i periodi d’imposta 2015-2019.

Spese agevolabili

Il credito in esame spetta con riferimento alle spese relative a:

- impianti wi-fi;
- siti web ottimizzati per il sistema mobile;
- programmi e sistemi informatici per la vendita diretta di servizi e pernottamenti purché in grado di garantire gli standard di interoperabilità necessari all’integrazione con siti e portali di promozione pubblici e privati e di favorire l’integrazione fra servizi ricettivi ed extra-ricettivi;
- spazi e pubblicità per la promozione e commercializzazione di servizi e pernottamenti turistici sui siti e piattaforme informatiche specializzate, anche gestite da tour operator e agenzie di viaggio;
- servizi di consulenza per la comunicazione e il marketing digitale;
- strumenti per la promozione digitale di proposte e offerte innovative in tema di inclusione e di ospitalità per persone disabili;
- servizi relativi alla formazione del titolare o del personale dipendente, finalizzati alle attività di cui sopra.

Determinazione del credito

Il credito d’imposta in esame, pari al 30% e fino ad un massimo di € 12.500, spetta per le spese sostenute per la “*digitalizzazione del settore*” turistico (le spese massime agevolabili ammontano quindi a € 41.666,70).

Il periodo di riconoscimento del predetto credito è riferito ai periodi d’imposta 2014, 2015 e 2016.

Utilizzo del credito

Il bonus va ripartito in 3 quote annuali di pari importo. La prima quota dello stesso, relativa alle spese 2014, è utilizzabile dall'1.1.2015.

CREDITO D'IMPOSTA SPETTANTE PER IL 2014	=	SPESE DI DIGITALIZZAZIONE SOSTENUTE NEL 2014 (MAX € 41.666,70)	x	30%
		utilizzo credito d'imposta (max € 12.500)		
		• dall'1.1.2015 → 1/3 • dall'1.1.2016 → 1/3 • dall'1.1.2017 → 1/3		

Il credito va utilizzato in compensazione tramite il mod. F24 "esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento". Inoltre il credito in esame:

- non è tassato ai fini IRPEF / IRES e non concorre alla formazione del valore della produzione IRAP;
- non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR.

L'operatività dell'agevolazione in esame è subordinata all'emanazione di un apposito DM da parte del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, entro il 31.10.2014.

Decadenza dall'agevolazione

È prevista una specifica causa di decadenza dall'agevolazione in esame allorché i beni oggetto degli investimenti agevolati siano "destinati a finalità estranee all'esercizio di impresa".

BONUS RIQUALIFICAZIONE IMPRESE ALBERGHIERE

In sede di conversione sono state apportate una serie di modifiche al c.d. "bonus riqualificazione imprese alberghiere".

Soggetti beneficiari

Il credito in esame spetta alle "imprese alberghiere" esistenti alla data dell'1.1.2012.

Spese agevolabili

Il bonus in esame spetta in relazione alle seguenti spese:

- di cui all'art. 3, comma 1, lett. b), c) e d), DPR n. 380/2001 ossia:
 - manutenzione straordinaria;
 - restauro e risanamento conservativo;
 - ristrutturazione edilizia;
- di incremento dell'efficienza energetica;
- per l'eliminazione delle barriere architettoniche ex Legge n. 13/89 e DM n. 236/89, tenendo conto anche "dei principi della «progettazione universale» di cui alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità";

- per “*ulteriori interventi*”, comprese quelle per l’acquisto di mobili e componenti d’arredo.

Bonus mobili alberghi

A seguito delle modifiche apportate in sede di conversione, le imprese alberghiere possono beneficiare anche di un “bonus mobili” con riguardo all’acquisto di mobili / componenti d’arredo destinati esclusivamente all’arredo degli immobili oggetto dei predetti interventi.

Il bonus è subordinato al fatto che il beneficiario non ceda a terzi né destini a finalità estranee all’esercizio di impresa i beni agevolati “*prima del secondo periodo d’imposta successivo*”.

La quota destinata al predetto credito non può essere superiore al 10% delle risorse stanziare ai fini della concessione del bonus riqualificazione pari a € 20 milioni per il 2015 e a € 50 milioni per gli anni dal 2016 al 2019.


Determinazione del credito

Il credito d’imposta è pari al 30% delle spese sostenute fino ad un massimo di € 200.000 (il credito massimo spettante ammonta quindi a € 60.000).

Utilizzo del credito

Il predetto credito va ripartito in 3 quote annuali di pari importo ed è riconosciuto “*per il periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto [2014] e per i due successivi [2015-2016]*”.

La prima quota del credito relativo alle spese 2014 è utilizzabile dall’1.1.2015.



Il credito in esame va utilizzato esclusivamente in compensazione tramite il mod. F24. Inoltre, analogamente al credito digitalizzazione:

- non va tassato ai fini IRPEF / IRES e non concorre alla formazione del valore della produzione IRAP (tale previsione è stata inserita in sede di conversione);
- l’agevolazione in esame non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR;
- l’operatività è subordinata all’emanazione di uno specifico DM da parte del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo entro il 31.10.2014.

I BONUS ALBERGHI IN SINTESI		
Tipologia bonus	Digitalizzazione	Riqualificazione
Beneficiari	<ul style="list-style-type: none"> • strutture ricettive • agenzie viaggio / tour operator incoming 	<ul style="list-style-type: none"> • imprese alberghiere
Spese agevolate	<ul style="list-style-type: none"> • impianti wi-fi • siti web ottimizzati per il sistema mobile • programmi e sistemi informatici per la vendita diretta di servizi e pernottamenti • spazi e pubblicità per la promozione e commercializzazione di servizi e pernottamenti turistici sui siti e piattaforme informatiche specializzate, anche gestite da tour operator e agenzie di viaggio • servizi di consulenza per la comunicazione e il marketing digitale • strumenti per la promozione digitale di proposte e offerte innovative in tema di inclusione e di ospitalità per persone disabili • formazione del titolare / personale dipendente finalizzata alle attività di cui sopra 	<ul style="list-style-type: none"> • interventi edilizi ex art. 3, comma 1, lett. b), c) e d), DPR n. 380/2001: <ul style="list-style-type: none"> - manutenzione straordinaria - restauro e risanamento conservativo - ristrutturazione edilizia • incremento efficienza energetica • eliminazione barriere architettoniche • “<i>ulteriori interventi</i>”, tra cui l’acquisto di mobili/componenti d’arredo
Ammontare credito d’imposta spettante	30% spese sostenute	
Importo massimo credito d’imposta	€ 12.500	€ 60.000
Importo massimo spese agevolate	€ 41.666,70	€ 200.000
Periodi agevolati	2014 – 2015 – 2016	
Utilizzo	ripartizione in 3 quote annuali di pari importo, dall’1.1.2015, tramite mod. F24	

RISPETTO AIUTI “DE MINIMIS”

In relazione ai bonus sopra esaminati è necessario rispettare i limiti previsti dalla citata disciplina “de minimis”, peraltro recentemente rivista con il Regolamento UE n. 1407/2013.

Per il periodo 1.1.2014 – 31.12.2020 il massimale di aiuti che un’impresa può ricevere dallo Stato nell’arco di un triennio è pari a € 200.000 (complessivi) fermi restando i limiti di stanziamento previsti dal Decreto in esame.

Merano, agosto 2014

STUDIO CONTRACTA